

## Attualità **Legge di stabilità 2014 e applicazione della mobilità del personale**

di Mario Calzoni (\*)

**SOMMARIO:** **1.** Il c. 563: sulla mobilità del personale e relative esimenti – **1.1.** L'accordo tra le società – **1.2.** Le esigenze sui processi di mobilità del personale – **1.3.** Le esigenze di fabbisogno del personale – **1.4.** Le finalità di cui ai successivi cc. 564 e 565 – **2.** Il c. 564: gli indirizzi da parte degli enti locali che controllano le società in esame – **2.1.** Le esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati – **3.** Il c. 565: l'informativa sulle eccedenze di personale – **4.** Il c. 566: l'attività di riallocazione a cura dell'ente controllante – **5.** Il c. 567: gli accordi con le OO.SS. più rappresentative – **6.** Il c. 568: il favor per le società interessate alle forme di mobilità a favore del personale – **7.** Il c. 569: sulle partecipazioni vietate di cui all'art. 3, c. 29, L. 244/2007 – **8.** Le delibere di Consiglio dell'ente locale socio

### **1. Il c. 563: sulla mobilità del personale e relative esimenti**

Il comma in rubrica recita: «563] *Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni».*

La locuzione «*società controllate*» a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta, dovrebbe escludere un coinvolgimento delle società miste o della concessione a totale partecipazione pubblica ovvero di controllo già con un piano industriale allegato al bando di gara comunitaria e migliorato dagli offerenti ai sensi dell'art. 30, c. 7, D.Lgs. 163/2006.

L'accordo è tra le società (sopraddette dei SPL, strumentali, della cartolizzazione, STU e del patrimonio) sulla base degli indirizzi degli organi istituzionali competenti dell'ente locale socio (art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000).

I cc. 1 e 3, art. 2112 (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*)<sup>(1)</sup>, C.C. recitano:

«1] *In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»;*

<sup>(1)</sup> In materia di art. 2112 C.C. si rinvia, in dottrina, alle seguenti opere CINELLI M., DE CRESCENZO U., FANFANI P., PASSALACQUA P., PROSPERETTI G., SILVESTRI P., STANCHI A., TARTAGLIONE L. (a cura di RUSSO C.), *Il trasferimento dell'impresa in Diritto del lavoro*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2001; FIORE G.- CLASER A., *Il trasferimento d'azienda*, II edizione, Maggioli E., Rimini, 2000; NUZZO V., *Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2002; PASSARELLI G.S., FOGLIA R. (a cura di), *La nuova disciplina del trasferimento d'impresa. Commento al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18*, Ipsoa, Milano, 2002; TESSAROLO C., *Trasformazione delle aziende speciali in s.p.a.*, Edizioni Edilizia Popolare, Roma, 1999; ROMEI R., *Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'Azienda, art. 2112*, in *Il Codice civile*. Commentario diretto da SCHLESINGER P., Giuffrè E., 1993, pagg. 3 – 88; RAFFI A., *Tutela del lavoratore nel trasferimento di azienda tra normativa nazionale e normativa comunitaria*, Giuffrè E., Milano, 2004, pagg. 77 – 96; SANTORO – PASSARELLI S.G., FOGLIA R., *La nuova disciplina del trasferimento d'impresa*, IPSOA, Milano, 2002, pagg. 3 – 14; RUSSO C. (a cura di), *Il trasferimento dell'impresa*, in *Collana del lavoro*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2001, pagg. 1 – 14; NUZZO V., *Trasferimento d'azienda e rapporto di lavoro*, in *Enciclopedia – Diritto privato* – collana diretta da CENDON P., Cedam, Padova, 2002, pagg. 39 – 55; SANTORO – PASSARELLI, *Trasferimento d'azienda e rapporto di lavoro*, Giappichelli E., Torino, 2004, pagg. 1 – 38.

e quindi:

«3] Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello».

La previa informativa sul personale eccedente (ai sensi dell'art. 47, cc. da 1 a 4, L. 428/1990 e dell'art. 28, L. 300/1970) avrà luogo almeno 25 giorni prima dell'efficacia del trasferimento, coinvolgendo le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato.

Sussistono le esimenti per le società quotate e loro controllate (art. 2359, C.C.).

L'informativa interessa della cedente e della cessionaria le RSU o RSA, le OO.SS. e le Associazioni di categorie firmatarie del CCNL in presenza delle figure istituzionalmente competenti della cedente e della cessionaria.

Il successivo c. 565 affronta in parte il contenuto dell'informativa alle OO.SS.

La norma interesserà tutte le partecipate degli enti locali – senza eccezione alcuna – a prescindere dall'oggetto sociale (SPL di rilevanza/privi di rilevanza economica, strumentali, patrimoniali, STU, della cartolarizzazione).

Dovrà senz'altro sussistere un piano triennale della cedente (di risanamento) e della cessionaria (industriale) che metterà in evidenza la situazione *ex ante* ed *ex post* al trasferimento del personale eccedente/assumendo e relativi riflessi sul risultato di esercizio.

La norma non riguarda le aziende speciali e le istituzioni (le fondazioni e le associazioni).

Il consiglio dell'ente locale socio facoltativamente delibera in merito agli indirizzi tra la cedente e la cessionaria.

### 1.1. L'accordo tra le società

L'accordo tra le società (controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali) sarà sviluppata tra i relativi organi esecutivi (o amministratori delegati), senza alcun vincolo per i successivi indirizzi degli enti locali di cui trattasi (art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000).

L'accordo interesserà:

- 1) i processi di mobilità del personale;
- 2) in relazione al fabbisogno di personale;
- 3) in relazione alle finalità dei successivi cc. 564 e 565;
- 4) le società (atteso che la mobilità non potrà avvenire tra la società e l'ente locale socio).

Su tale accordo si innesteranno le delibere dei rispettivi consigli degli enti che controllano le due società interessate (cfr. sul punto anche il successivo c. 564).

### 1.2. Le esigenze sui processi di mobilità del personale

Circa le esigenze di mobilità del personale esse risultano motivate alla luce dei parametri *standard* di cui al precedente c. 553.

Risulterà pertanto fondamentale evidenziare quali sono state le cause che hanno generato come effetto il mancato rispetto dei parametri: 1) economici; 2) finanziari; 3) di rendimento.

Tali cause saranno ovviamente da riprendersi nelle delibere dell'organo esecutivo della società e del massimo consesso dell'ente locale che detiene il controllo, per poi essere oggetto di «*previa informativa*» alle RSA o RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

L'oggettività e la proporzionalità del rapporto «causa–effetti» risulterà particolarmente delicata, potendosi sempre *ex ante* dimostrare come attraverso il processo di mobilità – a regime – sarà ripristinato l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della (sana) gestione.

L'accordo entrerà poi motivatamente nel merito del *favor* economico e fiscale di cui al successivo c. 564.


### 1.3. Le esigenze di fabbisogno del personale

La materia è ovviamente di competenza (in via prodromica) dell'organo esecutivo della società cessionaria e (in via definitiva) del relativo ente locale che ne detiene (a livello diretto o indiretto) il controllo.

### 1.4. Le finalità di cui ai successivi cc. 564 e 565

Circa le finalità in rubrica si rinvia ai commenti di cui ai commi interessati.

Riepilogando si ha:



Ovviamente il coinvolgimento delle RSA o RSU e delle competenti OO.SS. avverrà esclusivamente a seguito dell'accordo definitivo tra gli enti locali *sub* A e B.

### 2. Il c. 564: gli indirizzi da parte degli enti locali che controllano le società in esame

Il comma in rubrica recita: «564] Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563».

La norma non è riferita a tutti gli enti locali soci delle società di cui al comma precedente ma ai soli «enti che controllano la società» <sup>(2)</sup>.

La locuzione «*e di risanamento economico-finanziario*» presuppone pertanto che trattasi per la cedente di società in perdita di esercizio già attratte ad un piano di risanamento che include tale eccedenza di personale, mentre per la cessionaria si farà riferimento (per l'attività di «*razionalizzazione*») al piano industriale ovvero (per le necessità di «*risanamento economico-finanziario*») al piano di risanamento (sempre della cessionaria).

Il c. 564 in esame si deve ritenere che valga per gli indirizzi che gli enti locali che controllano la cessionaria (*id est*, l'acquirente il personale) dovranno assumere con propria delibera e trasferire alla medesima – sussistendo le circostanze fattuali ivi indicate – ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione e particolari di cui all'art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990 e particolari degli artt. 147–*quater* (*Controlli sulle società partecipate non quotate*); 148–*bis* (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*), c. 2; 152 (*Regolamento di contabilità*), c. 2; 172, c. 1, lett. «b», D.Lgs. 267/2000.

La lettura del c. 564 risulta viepiù articolata e meritevole di talune riflessioni.

La prima, di tipo ermeneutico, è da collegarsi al fatto che la norma (n collegamento con il precedente c. 563 ed il successivo c. 568) non si applicherà *tout court* per ogni nuova assunzione, viceversa si svuoterebbe di significato l'*incipit* riferito ai prodromici indirizzi dell'ente locale controllante direttamente o indirettamente le società di cui al c. 563 in relazione (nell'ipotesi dei servizi pubblici locali):

- 1) alla riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati;
- 2) alle esigenze di riorganizzazione,
- 3) alla razionalizzazione delle spese;
- 4) al risanamento economico-finanziario;
- 5) secondo appositi piani industriali.

Pertanto il Consiglio dell'ente controllante dovrà prima (ai sensi dell'art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000 [TUEL] e del c. 564, art. 1, L. 147/2014 [legge di stabilità 2014]) aver affrontato la platea dei sopraccitati quattro punti ed aver approvato il piano industriale che li acclara ... e che (qui sotto il profilo sostanziale) porrà in evidenza la necessità di assunzione di personale da parte della controllata (nel ruolo di cessionaria).

Dall'altra parte è pur vero che, in simmetria informativa con il successivo c. 568, il favor economico e fiscale ivi previsto si applica a favore della cessionaria sulla base: i) di preventivi accordi tra gli enti controllanti la cedente e la cessionaria; ii) tra queste due società che «possono» [...]; iii) atteso che la cedente potrà farsi carico del favor ivi previsto a favore della cessionaria ... se sussistono (per la cedente) le correlate disponibilità di bilancio.

Non trattasi pertanto di norma di immediata applicazione in quanto la platea dei presupposti è da valutarsi ed applicarsi caso per caso.

Il c. 568 in esame ed il c. 564 richiamano entrambi il c. 563 ai fini di correttamente individuare le «società» soggette alle disposizioni di cui trattasi.

Nulla vieta che i trasferimenti di cui al c. 568 siano diversi (in *peius*) per misura («non superiori al») e per periodicità («per un periodo massimo»).

Pertanto i quattro presupposti applicativi del c. 564 sopra illustrati saranno oggetto di prodromica motivata delibera dei rispettivi consigli degli enti che controllano rispettivamente la cedente e la cessionaria, ai sensi: a) dell'art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g»; 147–*quater* (Controlli sulle società partecipate non quotate), sussistendone le circostanze demografiche; 152 (Regolamento di contabilità), c. 2; 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) c. 1, lett. «b», D.Lgs. 267/2000; b) dell'art. 1, cc. 564 e 568, giusto il rinvio al precedente c. 563, L. 147/2013; c) dell'art. 97 Costituzione; d) dell'art. 3 (Motivazione del provvedimento), L. 241/1990.

### 2.1. Le esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati

Il dettato in rubrica lascia intendere (con pochi margini di errore) che trattasi di esigenze riferite ai soggetti che gestiscono funzioni o servizi strumentali di cui all'art. 13, L. 248/2006 (Bersani) e art. 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*), cc. 4 e 10, L. 135/2012 (*spending review 2*) e relativo DPCM del 6/4/2013.

In diritto positivo sui servizi strumentali vedasi il parere Corte dei conti, sez. reg. controllo Lazio, n. 143/2013/PAR del 26/6/2013.

### 2.2. Le esigenze di organizzazione

Le esigenze di organizzazione della cedente potranno in evidenza le cause (endogene ed esogene) che hanno generato come effetto l'eccedenza di personale.

*Ibidem* per la cessionaria circa le necessità di assunzione di personale.

Necessiterà poi verificare (ai sensi dei principi di «*sana gestione*» di cui al c. 553) i «*parametri standard dei rendimenti*» con particolare riferimento ai parametri del lavoro con/senza la somma dei servizi esterni (classe B7 di conto economico art. 2425 C.C.), escludendo i costi capitalizzati (classe A4 di conto economico) per incidenza sul valore della produzione e *trend*, costo medio del lavoro per unità e *trend*, ecc.

### 2.3. Le esigenze di razionalizzazione delle spese

Le esigenze di razionalizzazione delle spese (e quindi dei costi della gestione operativa ed extraoperativa) saranno da motivarsi – *in primis* – apprezzando il *trend* dei ricavi (classe A1 di conto economico) rispetto a quello di ogni voce di spesa caratteristica (classe B di conto economi-

<sup>(2)</sup> *Rectius*: cfr. il 1° periodo del precedente c. 563: «*per le finalità dei cc. 564 e 565*».

co) ed extracaratteristica (finanziaria ed impositiva), affinché il *trend* dei costi risulti pari o inferiore al *trend* dei ricavi.

La possibilità di consolidare i debiti a breve potrà poi ridurre (per es.) il costo del denaro; i recuperi di economicità, efficacia ed efficienza sulle voci di costo intervenendo per eccezioni (qui lavoro escluso) su quel 20% delle voci dei costi operativi (classe B di conto economico) che genera l'80% dei costi, rappresenta una buona base di partenza per razionalizzare (e cioè per rendere coerenti i costi) sia in relazione al *trend* sopraccitato sia in relazione ai dati di *benchmarking* <sup>(3)</sup> di cui al precedente c. 553.


Si deve poi ritenere che le esigenze di razionalizzazione interessino, nella fattispecie, sia la cedente sia la cessionaria.

#### 2.4. Le esigenze di risanamento economico-finanziario

Le esigenze di risanamento economico-finanziario troveranno causa nei parametri standard di cui al c. 553 ovvero nella relativa analisi di benchmarking atta a porre a confronto le performances della cedente (e non – si deve ritenere – della cessionaria) con il panel di riferimento. Il risanamento economico nasce pertanto dal confronto: i) con i ricavi; ii) con i parametri assunti dall'ente locale di controllo come standard di sana gestione (tra costi e rendimenti dei fattori produttivi).

Le esigenze di risanamento finanziario non potranno prescindere dal livello di capitalizzazione (Lc) della società (Lc = capitale di terzi/capitale proprio ≤ 1,7 media nazionale) rispetto ai valori comparativi.

Una eventuale sottocapitalizzazione risulta penalizzante per la società sia in termini d'indebitamento, costi della provvista e garanzie. Il risanamento finanziario tra pertanto effetto: i) in un correlato livello di capitalizzazione; ii) nel consolidamento del debito a breve; iii) nell'applicazione della gestione della Tesoreria su base previsionale di dodici mesi mobili.



<sup>(3)</sup> Sull'attività di *benchmarking* cfr. l'opera di SOTTOSANTI F., *Benchmarking. Il confronto aiuta a crescere*, in *Mission*, Newstecca, Roma, n. 5/2007, pagg. 37-40; BOCCHINO U., *Il benchmarking. Uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè E., Milano, 1994.


#### 2.5. Secondo appositi piani industriali

La locuzione «*appositi*» lascia ragionevolmente ad intendere che per la cedente trattasi di un piano di risanamento *tout court* e per la cessionaria di un piano industriale.

Con il piano di risanamento sono individuate, approvate ed applicate le azioni a rientro delle perdite.

Con il piano industriale sono individuate, approvate ed applicate le azioni (i *drivers*) a sostegno dello sviluppo dei ricavi.

Come si potrà notare gli indirizzi esplicitati dal c. 564 devono quindi trovare ragionevole applicazione negli strumenti programmatici sopraccitati.



#### 2.6. Viceversa

Viceversa si applicano le disposizioni dei cc. 1 e 2, art. 18, L. 133/2008.

Il citato art. 14, c. 7, L. 135/2012 (*spending review 2*) prevede che: «7] Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*» (quale norma però applicabile all'ente locale).

L'incipit del c. 565 nel rinviare per *expressis verbis* ai soggetti di cui ai precedenti cc. 563 e 564, applica le previsioni in esame non a tutte le società con una incidenza delle spese (*rectius*: costi) del personale pari o superiore al 50% delle spese correnti (*rectius*: del costo della produzione) ma solamente a quelle che hanno attivato le procedure del c. 563 (in quanto cedente) o che – comunque – rilevino eccedenze di personale (in quanto cedente) o hanno ricevuto dagli enti locali gli indirizzi (in quanto

cessionaria) sulle assunzioni di personale proveniente da contesti di mobilità e come tali risultano interessate alle informazioni di cui al c. 565 in esame (si deve ritenere da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale) sia della società sia dell'ente locale controllante).

### 3. Il c. 565: l'informativa sulle eccedenze di personale

Il comma in rubrica recita: «565] Le società di cui al comma 563, che rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Come noto la nozione di «spesa corrente» è estranea ad un bilancio di competenza economica: si deve pertanto ritenere che si farà riferimento ai costi della produzione (classe B, art. 2425, C.C.)<sup>(4)</sup>.

Ovviamente vi entrano in tali realtà *labour intensive* che potrebbero rilevare eccedenze di personale (qui a mero titolo esemplificativo) le società del TPL passeggeri su strada, del trasporto alunni, i servizi cimiteriali operativi, i trasporti funebri (non la pompa funebre) e verosimilmente diverse società del settore RSU orfane dello smaltimento e diverse società strumentali.

Come si potrà notare il legislatore applica un algoritmo matematico in via indifferenziata rispetto al complesso scenario delle realtà di riferimento.

L'informativa interessa:

- 1) denominazione/dati/anagrafici/attività della cedente;
- 2) CCNL applicato;
- 3) la collocazione aziendale del personale (categoria, livello, ruolo, ecc.);
- 4) il numero di persone interessate (in quanto ricomprese nell'«eccedenza di personale»);
- 5) il profilo professionale (declaratorie, età fisica ed età aziendale, retribuzione annua di 1° livello e di 2° livello dell'anno precedente, ecc.)<sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> Il calcolo prevederà pertanto: «Costo dei lavori/costi della produzione» • 100» ovvero «(classe B9/classe B) • 100».

<sup>(5)</sup> Per quanto occorrere possa si ricorda che i cc. da 1 a 4, art. 47 (Trasferimenti di azienda), L. 428/1990 prevedono che «1] Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato

### 3.1. Le circostanze che rendono applicabile il disposto in esame

L'*incipit* del 1° periodo del c. 565 prevede pertanto che esso si applica nei confronti delle società di cui al precedente c. 563, le quali rilevano:

a) eccedenze del personale, in relazione alle esigenze funzionali (c. 563) o ai casi di cui al c. 564 (per la cessionaria);

ovvero:

b) in cui l'incidenza delle spese (del costo) di personale sarà pari o superiore al 50% delle spese correnti (del costo della produzione).

Pertanto il dispositivo non è da collegarsi alle società con eccedenza di personale ovvero in cui l'incidenza del personale è quella sopraccitata, bensì è da porsi in relazione alle società di cui al c. 563 che previo accordo prodromico tra le stesse e definitivo indirizzo del consiglio dell'ente che ne detiene (in via diretta o indiretta) il controllo, hanno avviato la procedura ivi prevista.

### 4. Il c. 566: l'attività di riallocazione a cura dell'ente controllante

Il comma in rubrica recita: «566] Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

*L'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2] Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3] Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4] Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi».*

Non è chiara la locuzione «a cura dell'ente controllante».

L'art. 3, c. 19, L. 92/2012 prevede che «19] Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati».

Pertanto il personale eccedente (se questa è l'interpretazione corretta):

- a) risulta destinatario di forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell'ambito della stessa società;
- b) *ibidem* ma presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali; adottando le modalità del precedente c. 563.

#### 5. Il c. 567: gli accordi con le OO.SS. più rappresentative

Il comma in rubrica recita: «567] Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale».

La locuzione «altre società dello stesso tipo» dovrebbe riguardare le società a parità di mission aziendale (strumentali con strumentali, e così via).

È pertanto necessario disporre degli indirizzi degli enti controllati e delle società partecipate (di cui al precedente c. 563) sia della cedente sia della cessionaria.

Quest'ultima potrà essere collocata:

- all'interno
- all'esterno

del territorio della regione della società cedente.

#### 6. Il c. 568: il favor per le società interessate alle forme di mobilità a favore del personale

Il comma in rubrica recita: «568] Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Si deve pertanto ritenere – se questa è la corretta interpretazione – che le somme previste dal c. 568 a favore della cessionaria (seppur nell'ambito delle disponibilità di bilancio della cedente) non concorrono al calcolo del reddito imponibile ai fini dell'Ires e dell'Irap.

#### 7. Il c. 569: sulle partecipazioni vietate di cui all'art. 3, c. 29, L. 244/2007

Il c. 569 in esame «569] Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile».

Le partecipazioni di cui trattasi, ai sensi del c. 27, art. 3, L. 244/2007 (legge finanziaria 2007) in vigore dall'1/1/2007 sono esclusivamente quelle riferite alle società strumentali di cui all'art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza), L. 248/2006 (Bersani), essendo «sempre ammessa, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale».

Il citato c. 29, art. 3, L. 244/2007 recita: «29] Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni».

Le scadenze del c. 27 così come previste dal c. 29, art. 3, L. 244/2007 sono, come da c. 569, art. 1, L. 147/2013, prorogate al 30/4/2014.

Il c. 2 dell'art. 2437-ter, C.C. in relazione ai criteri richiamati dal c. 569 recita «Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni».

Vi è poi da tenere presente che il c. 559 ha (finalmente) chiarito che l'alienazione della partecipazione ivi prevista avviene «mediante procedura ad evidenza pubblica» (cfr. per es. l'art. 113, c. 12, TUEL).

#### 8. Le delibere di Consiglio dell'ente locale socio

Gli enti locali interessati sono gli enti locali territoriali (regione, provincia, comune) che detengono il controllo nelle società a totale capitale pubblico o a controllo pubblico, miste a controllo pubblico e nelle concessionarie (partecipate dai citati enti che ne detengono il controllo).

E ciò a valere per le società dei SPL, strumentali, della cartolarizzazione, del patrimonio e delle STU, controllate direttamente o indirettamente da detti enti.

Sono escluse le società quotate, le istituzioni, le aziende speciali.

Due le delibere d'indirizzo del massimo consesso dell'ente locale socio: una facoltativa ai sensi del c. 563 per pervenire ad un accordo sulla mobilità del personale tra la società cedente e la società cessionaria (se esistente o ai sensi del successivo c. 564); l'altra ai sensi del c. 564 da parte dell'ente locale controllante a favore della cessionaria <sup>(6)</sup> sussistendo le circostanze fattuali richiamate in quest'ultimo comma (cfr. la tav. 13, Appendice «B»).

Sui cc. 563 e ss. in esame, è bene tenere presente che tutte le garanzie sul personale nei SPL a rete (gas, idrico, rifiuti e TPL passeggeri su strada) previste dalle leggi di settore sono anteriori alle disposizioni previste in diritto positivo sul punto dall'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), c. 2, L. 148/2011 (manovra finanziaria di ferragosto 2011).

In diritto vissuto è inevitabile il rinvio alla recentissima sent. TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. II, n. 780 del 23/9/2013.

Il citato c. 2, art. 3-bis, L. 148/2011 recita: «2] *In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta*».

(\*) *Amministratore delegato Lothar s.r.l., Formigine (MO)*

---

<sup>(6)</sup> Si rinvia agli atti dei seguenti seminari: CALZONI M., *La legge di stabilità 2014 (un solo articolo, pochi commi, una grande rivoluzione)*, Cispel Lombardia Services, Milano, gennaio 2014 (1<sup>a</sup> edizione) e febbraio 2014 (2<sup>a</sup> edizione); CALZONI M., *La normativa di riferimento per l'azienda speciale sino alla legge di stabilità 2014*, ALA Servizi, Ladispoli (Roma), febbraio 2014; CALZONI M. (con introduzione FOGLI D.) *La legge di stabilità 2014 riflessa nel settore cimiteriale*, Milano, febbraio 2014.